

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI APPRODI IN DARSENA

Art. 1 - OGGETTO

1.1 La SAVE S.p.A. ("SAVE") esercita, per concessione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in applicazione della legge 24 dicembre 1986 n. 938 e successivi provvedimenti di attuazione, la gestione totale dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera.

1.2 SAVE, nella qualità di Gestore aeroportuale, in forza della Convenzione di concessione del 19/07/2001, e del successivo atto aggiuntivo, ha la facoltà di provvedere all'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeroportuali, intendendosi come tali sia le attività aeronautiche sia le altre attività, ad esempio quelle finalizzate alla somministrazione di servizi ai passeggeri, quali parte del complesso servizio aeroportuale, ivi comprese quelle da svolgersi presso la Darsena aeroportuale per il trasporto di persone e merci funzionali all'Aeroporto.

1.3 SAVE, con il presente Regolamento, intende disciplinare in modo uniforme l'utilizzo delle aree concesse presso la darsena aeroportuale ai soggetti titolati a svolgere, presso il predetto Aeroporto, i servizi di trasporto via acqua autorizzati dal Gestore aeroportuale sia pubblici - di linea e non - che di noleggio con conducente.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni, intendendosi le definizioni al plurale quali riferite all'omologo singolare di cui appresso:

- A) "Area Aeroportuale": lo spazio o gli spazi inclusi nel sedime aeroportuale dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, ivi compresa la Darsena.
- B) "Darsena": lo spazio acqueo rientrante nel sedime dell'aeroporto Marco Polo di Venezia adibito ad accogliere le imbarcazioni da e per l'Aeroporto e al loro eventuale attracco.
- C) "Sede del Trasportatore": sede legale o altra postazione del Trasportatore, con esclusione degli spazi siti all'interno delle Aree Aeroportuali.
- D) "Subconcessionario": soggetto, persona fisica o giuridica, che dispone in regime di subconcessione da SAVE, giusta Atto di Subconcessione sottoscritto con quest'ultima, dell'uso di uno spazio all'interno delle Aree Aeroportuali per svolgere le proprie attività funzionali al complesso aeroportuale, ivi compresi i Servizi di Trasporto.
- E) "Servizio di Trasporto": servizio di trasporto pubblico o privato - di linea o non - espletato via acqua, in qualsiasi forma autorizzata dagli Enti competenti, il cui svolgimento presso la Darsena è stato espressamente approvato da SAVE come servizio accessorio all'attività aeroportuale, tramite accordo di subconcessione o altre forme di contrattualizzazione.
- F) "Trasportatore": soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge il Servizio di Trasporto presso la Darsena. Può includere la figura del Subconcessionario a seconda dei casi.

ART. 3 CLAUSOLE GENERALI

3.1 Tutti i Subconcessionari che esercitano Servizi di Trasporto presso la Darsena sono tenuti all'accettazione e al rispetto del presente Regolamento. Il Regolamento, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto di Subconcessione stipulato tra SAVE e il Subconcessionario.

3.2 Il presente Regolamento dovrà essere rigorosamente rispettato da ogni Subconcessionario, come

indicato nell'art. 5 che segue.

3.3 E' fatto rigoroso divieto ai Subconcessionari di stipulare qualsiasi accordo scritto o verbale che risulti essere in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

4.1 I Servizi di Trasporto presso la Darsena possono comprendere: (i) "servizi prenotati", che verranno svolti dal Trasportatore previa prenotazione del Servizio di Trasporto da parte del passeggero; (ii) "servizi non prenotati", che comprendono i Servizi di Trasporto pubblici di linea.

4.2 Le prenotazioni del Servizio di Trasporto potranno essere effettuate dai passeggeri presso la Sede del Trasportatore oppure presso la biglietteria messa a disposizione di SAVE, con esplicito divieto per il Trasportatore di raccogliere prenotazioni in violazione alle normative vigenti e, comunque, all'esterno della biglietteria.

4.3 I Subconcessionari che svolgono Servizi di Trasporto presso la Darsena e che si avvalgono dei "servizi unificati di prenotazione" dei passeggeri dovranno rispettare, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5, il sistema di turnazione autogestito dai Subconcessionari. Tale sistema prevede che l'orario di arrivo di ogni natante venga registrato elettronicamente tramite apposito dispositivo al momento dell'arrivo in Darsena, e permetta così al natante di ottenere il relativo posizionamento nell'ordine di carico dei passeggeri. Il Subconcessionario sarà tenuto al rispetto dell'ordine acquisito qualora il passeggero da caricare presso la Darsena abbia riservato il Servizio di Trasporto tramite i "sistemi unificati" gestiti dai Subconcessionari. Fanno eccezione all'obbligo di cui al presente comma i Servizi di trasporto pubblico di linea.

4.4 SAVE si riserva di rendere obbligatorio per tutti i Subconcessionari un sistema unificato di prenotazione.

4.5 I Trasportatori che svolgono "servizi prenotati" potranno utilizzare congiuntamente l'ufficio/box sito presso la Darsena e quello posizionato in aerostazione, come subconcessi da SAVE, per lo svolgimento delle proprie attività d'ufficio e appoggio logistico, rimanendo espressamente esclusa la possibilità di raccogliere prenotazioni all'esterno della biglietteria.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO E PENALI

5.1 SAVE effettuerà il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto degli obblighi da parte dei Subconcessionari derivanti dalle disposizioni normative applicabili, dall'Atto di Subconcessione, dalle disposizioni delle Autorità competenti in ambito aeroportuale e dal presente Regolamento.

5.2 Qualora SAVE rilevi inadempimenti agli obblighi sotto elencati, avrà facoltà di applicare al Subconcessionario la relativa penale prevista nella colonna di fianco a ciascuna obbligazione:

<i>OBBLIGO</i>	<i>PENALE</i>
1) Il Subconcessionario dovrà essere in possesso di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie secondo le norme vigenti.	Decadenza subconcessione
2) Il Subconcessionario dovrà esporre , sia in vicinanza dei pontili di approdo siti presso la zona darsena che sul banco di ricezione presso la zona arrivi dell'aerostazione, in modo chiaro e ben visibile, appositi cartelli, preventivamente	Penale per ogni inadempimento e per ogni giorno di mancato adeguamento: € 300,00

<p>approvati da SAVE, indicanti sia le tariffe applicate per i servizi offerti, le quali non potranno subire variazioni senza la preventiva autorizzazione di SAVE e dovranno essere, comunque, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.</p>	
<p>3) Il Subconcessionario potrà acquisire clienti solo a mezzo del proprio incaricato che svolgerà la propria attività esclusivamente al banco di ricezione (box/ufficio), con esclusione di altri mezzi, ivi compreso il ricorso a procacciatori o intromettitori.</p>	<p>Penale per ogni inadempimento: € 1.500,00. In caso di tre violazioni nel corso del semestre: decadenza della subconcessione</p>
<p>4) Il Subconcessionario dovrà rispettare gli orari minimi per la prestazione del servizio presso la Darsena come stabiliti da SAVE.</p>	<p>Penale per inadempimento con durata superiore a 1 giorno: due trecentosessantacinquesimi del corrispettivo annuo previsto in Atto di Subconcessione (netto IVA). Qualora l'evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno solare: decadenza della subconcessione</p>
<p>5) Il Subconcessionario dovrà garantire la massima puntualità dell'arrivo in darsena rispetto all'orario prenotato e l'assegnazione della barca a fronte del servizio prenotato.</p>	<p>Penale per singolo ritardo: € 100,00; Penale per mancato svolgimento del servizio prenotato: € 200,00 Qualora l'inadempimento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un semestre: decadenza della subconcessione</p>
<p>6) Il Subconcessionario dovrà sempre garantire il pagamento con carta di credito o POS sia presso il box in sala Arrivi del Terminal, sia presso la biglietteria in darsena, in caso di malfunzionamento dovrà esporre un avviso.</p>	<p>Penale per mancato ripristino per ogni giorno successivo al 5° (quinto): € 1.000,00</p>
<p>7) Il Subconcessionario dovrà obbligatoriamente munire, a proprio onere, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di distintivo di appartenenza all'Azienda e di carta di identità aeroportuale</p>	<p>Penale per inadempimento: € 200,00</p>
<p>8) Il Subconcessionario dovrà fare in modo che il proprio personale si presenti in divisa o abbigliamento consono al servizio prestato; in particolar modo vi è espresso divieto di indossare infradito/sandali, pantaloni corti e canotte.</p>	<p>Penale per ogni inadempimento: € 50,00</p>

9) Il Subconcessionario si impegna a fare in modo che il proprio personale tenga sempre un comportamento educato nei confronti della clientela, dei colleghi e degli altri operatori aeroportuali, evitando urla, schiamazzi, musica ad alto volume, e quant'altro possa arrecare molestia o pregiudicare l'immagine dell'aeroporto.	Penale per ogni inadempimento: € 100,00
10) Il Subconcessionario si impegna a rispettare l'ordine fornito dai "servizi unificati di prenotazione" qualora vi aderisca come da art. 4.3 che precede.	Penale per inadempimento: € 200,00
11) In aggiunta a quanto previsto dall'atto di subconcessione, il Subconcessionario si impegna a rimuovere le alghe ed eventuali residui che possano rendere sdruciolevole il Pontile.	Penale per inadempimento: € 500,00.

5.3 Le penali di cui sopra verranno applicate da SAVE in conformità a quanto previsto nell'Atto di Subconcessione.

5.4 Nel caso in cui venga dichiarata la decadenza della Subconcessione in essere si procederà ai sensi dell'Atto di Subconcessione medesimo. Resta salvo il diritto di SAVE di percepire il pagamento del corrispettivo previsto in Atto di Subconcessione fino alla scadenza dell'Atto di Subconcessione medesimo, nonché di agire per il risarcimento degli ulteriori danni.

5.5 Il Subconcessionario dovrà garantire l'attracco alle imbarcazioni che si troveranno in situazioni di pericolo.

ART. 6 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizio di trasporto non di linea nonché a quanto previsto nell'Atto di Subconcessione.

Venezia- Tessera, li _____

Il Subconcessionario
Società e nome e cognome per esteso

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 3) CLAUSOLE GENERALI; Art. 4) OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO E PENALI.

Il Subconcessionario
Società e nome e cognome per esteso
